



Città di Seregno

GIUNTA COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
12/05/2022	54

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA.-

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 19:00, in Seregno, nella sede comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Alfredo Ricciardi**.

Presiede **Alberto Rossi** nella qualità di **Sindaco**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipano al presente provvedimento:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ROSSI ALBERTO	Sindaco	Si	
MARINI ROBERTO	Vice Sindaco	Si	
BORGONOVO GIUSEPPE	Assessore		Si
CAPELLI LAURA	Assessore	Si	
VIGANO' WILLIAM	Assessore	Si	
PERELLI FEDERICA	Assessore	Si	
VERGANI CLAUDIO	Assessore	Si	
MARIANI IVANA	Assessore	Si	

Tot. 7

Tot. 1

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - prot. uscita n. 0010234 del 19 aprile 2022, n. 33/2022 ad oggetto *Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza - Art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, laddove si legge che:

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) ha previsto che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza ... , i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

Con successivi provvedimenti - da ultimo con l'art.16 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11) - sono stati prorogati i termini della predetta disposizione fino al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all'emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia.

Al riguardo, sono pervenuti a questo Dipartimento diversi quesiti da parte di enti locali in ordine alla possibilità - in base alla attuale normativa - di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali.

In merito a tale questione è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art. 73 del d.l. n. 18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. "

Inoltre, continua il predetto Organo Consultivo il "successivo art.38, per ciò che in questa sede rileva, dispone che 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. [. . .]"

D'altra parte, ha evidenziato la stessa Avvocatura Generale, "il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) . 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida .. "

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che "gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.

A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore".

VISTA la circolare della Prefettura di Monza e della Brianza – Enti Locali – prot. uscita n. 0025678 del 21 aprile 2022 – ns. prot. n. 0021722/21.04.2022, di trasmissione della testé citata circolare ministeriale;

RILEVATO che, come da considerazioni dell'Avvocatura dello Stato, ampiamente condivisibili, è definitivamente confermata la potestà di regolamentazione delle sedute in videoconferenza della Giunta Comunale indipendentemente da qualsiasi stato emergenziale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

RITENUTO opportuno procedere pertanto alla approvazione di apposita regolamentazione delle sedute di Giunta Comunale da svolgersi in videoconferenza, così come allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RAVVISATA, ai sensi di legge, la propria competenza in merito all'adozione della presente deliberazione, sulla base del principio generale di autoregolamentazione degli organi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 rilasciati dai dirigenti competenti;

VISTO il parere di conformità di cui all'art. 8 del regolamento comunale del sistema dei controlli interni rilasciato dal Segretario Generale;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e motivo determinante per l'adozione della presente deliberazione;
2. di approvare il regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire lo svolgimento delle sedute del presente organo ai sensi della regolamentazione in approvazione.-

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

PARERI E ATTESTAZIONE**Area:** SERVIZI DI STAFF**Servizio:** SEGRETERIA AFFARI GENERALI**Responsabile del procedimento:** Felice Codurri**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA.-**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 09/05/2022

IL DIRIGENTE

f.to dott. Alfredo Ricciardi

2. Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 10/05/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

3. Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 10/05/2022

SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Alfredo Ricciardi

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Alberto Rossi

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 12/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 24/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)